



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**I.C. "PIAZZA FILATTIERA 84"**

*Piazza Filattiera, 84 - 00139 ROMA - Tel. 06/8102978*

*C.M. RMIC8EG00Q – C.F. 97713420582*

*e-mail: [rmic8eg00q@istruzione.it](mailto:rmic8eg00q@istruzione.it) pec: [rmic8eg00q@pec.istruzione.it](mailto:rmic8eg00q@pec.istruzione.it)*

## **CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO (DM 741/2017 Art. 2 - Ammissione all'esame dei candidati interni)**

1. In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:
  - a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
  - b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
  - c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.
3. Il voto espresso nella deliberazione di cui al comma 2, dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato trascritto a verbale.
4. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti, inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.
5. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame nei termini di cui al successivo articolo 13.

### **Il Consiglio di classe**

- fatti salvi i casi descritti nelle Linee guida per la valutazione - "Validità dell'anno scolastico" e, dunque, verificato che il candidato non rientri nei casi in esso citati che escludono l'ammissione all'Esame di Stato;
- verificata l'avvenuta partecipazione del candidato alle prove Invalsi di inglese, italiano e matematica;
- valuta gli obiettivi raggiunti negli apprendimenti del triennio;
- esprime il voto di ammissione all'Esame di stato di ciascun alunno e ciascuna alunna con un voto finale in decimi.

**Tale voto sarà frutto di una media aritmetica ponderata:**

Gli insegnanti calcoleranno la media non arrotondata dei voti relativi alle discipline di studio di primo, secondo e terzo anno escludendo il voto di comportamento e il giudizio di religione/materia alternativa ed effettueranno una media ponderata:

- 15% per il primo anno
- 25% per il secondo anno
- 60% per il terzo anno

Al valore ottenuto non arrotondato andrà sommato il punteggio aggiuntivo della competenza trasversale “profilo 6: COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA” (Area di competenza: rispetto degli altri, partecipazione nel gruppo con un atteggiamento positivo, rispetto delle idee altrui):

- valore della competenza pari a A + 0,25
- valore della competenza pari a B +0.20
- valore della competenza pari a C +0,10
- valore della competenza pari a D +0.05

Qualora l’allievo si sia trasferito presso la nostra scuola in un anno scolastico successivo al primo, non potendo conoscere le eventuali discipline insufficienti portate al 6 per voto a maggioranza del Consiglio di Classe, il calcolo della media ponderata viene ristretto agli anni scolastici scrutinati presso il nostro Istituto, secondo la seguente proporzione:

- alunni che si sono trasferiti nel corso del secondo anno:  
la media ponderata dei voti del secondo anno: 20%  
la media ponderata dei voti del terzo anno: 80%
- alunni che si sono trasferiti nel corso del terzo anno:  
la media ponderata dei voti del terzo anno: 100%

Gli alunni che terminano il terzo anno con una o più insufficienze e vengono ammessi all’Esame con delibera del Consiglio di classe avranno n voto di ammissione arrotondato sempre per difetto a prescindere dall’eccedenza.

**ESEMPIO:**

se uno studente ottiene le seguenti medie:

primo anno 7.83    secondo anno 8.00    terzo anno 7.00

Il voto finale sarà calcolato come:

$$(7.83*15\%) + (8.00*25\%) + (7.00*60\%) = 1.17 + 2.00 + 4.20 = 7.37$$

Se

Competenza =A ▶ +0.25    quindi     $7.37 + 0.25 = 7.62$  ossia 8

Competenza =B ▶ +0.15    quindi     $7.37 + 0.20 = 7.57$  ossia 8

Competenza =C ▶ +0.10    quindi     $7.37 + 0.10 = 7.47$  ossia 7

Competenza =D ▶ +0.05    quindi     $7.37 + 0.05 = 7.42$  ossia 7

